

RedFish LongTerm Capital S.p.A.
Sede in Milano, Via del Carmine, n. 11
Capitale sociale versato pari ad Euro 25.821.268
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 31 LUGLIO 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL
1° AGOSTO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2024

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione Assemblee, una relazione sulla proposta che il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. ("**RedFish**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 31 luglio 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1° agosto 2024 alle ore 11:00 in seconda convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, con riferimento al seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di euro 30 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate; delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che, poichè la Società ha deciso di avvalersi ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto sociale, nonché per quanto occorrer possa dall'art. 106, commi 4 e 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 21/2024 ("Decreto"), della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica da parte dei soci, la presente relazione illustrativa viene redatta, per quanto occorra, con la sufficiente analiticità e dettaglio al fine di consentire, da parte dei soci, un responsabile e consapevole esercizio del diritto di conferimento di delega al Rappresentante Designato.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di euro 30 milioni comprensivo di eventuale sovrapprezzo (l'"Aumento di Capitale"), (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate.

Si precisa che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega ex art. 2443 c.c. e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega ex art. 2420-ter c.c. o dell'esercizio dei warrant o bonus shares eventualmente emessi in esercizio delle delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 30 milioni in via cumulativa e compreso anche l'eventuale sovrapprezzo.

**** ** ***

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione ricorda preliminarmente che in sede di atto costitutivo della Società in data 13 febbraio 2020 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 19 febbraio 2025, per un importo massimo di Euro 30 milioni, con limite massimo di 3 milioni per ciascun socio o nuovo investitore, da attuarsi mediante emissione, anche in più tranches, di nuove azioni ordinarie da offrirsi in opzione ai soci o con esclusione con esclusione del diritto di opzione (la "Delega 2020"); dato atto che la Delega 2020 suddetta è stata parzialmente modificata a seguito di deliberazioni propedeutiche e funzionali all'ammissione delle azioni della Società alla negoziazione sul sistema multilaterale Euronext Growth Milan ("EGM") assunte in data 31 maggio 2023, fermi restando le principali caratteristiche della delega quali il termine, l'importo massimo dell'aumento e i criteri per il suo esercizio.

La Delega 2020 è stata già parzialmente esercitata con delibere in date 11 febbraio 2021, 3 agosto 2021 e 9 febbraio 2024. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano indotto a richiederla a suo tempo all'Assemblea siano da considerarsi tuttora valide.

Ciò premesso, in considerazione della prossima scadenza della Delega 2020 (19 febbraio 2025 – data in cui la stessa verrà automaticamente meno), ed al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, l'organo amministrativo in carica ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una nuova delega per il prossimo quinquennio, previa revoca della Delega 2020 per la parte non utilizzata.

Di seguito vengono indicati i termini e condizioni della nuova delega che il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone ai fini del rilascio - da parte dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il 31 luglio 2024 - della relativa autorizzazione.

2. Motivazioni e destinazione dell'Aumento di Capitale

L'Aumento di Capitale è destinato a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della posizione

patrimoniale e finanziaria della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività e la strategia industriale e finanziaria, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società, perché tali mezzi finanziari saranno apportati a titolo di capitale sociale.

Mediante il ricorso allo strumento della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. si vuole dotare la Società (e, per essa, il Consiglio di Amministrazione) di uno strumento rapido, flessibile ed immediato per reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, così scegliendone le forme più opportune, secondo le circostanze concrete, al fine di permettere, in una o più volte, di cogliere le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità.

In particolare, l'eventuale esclusione del diritto di opzione ha, inoltre, l'obiettivo di cogliere eventuali opportunità di accordi con fornitori, partner industriali o finanziari, ovvero investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali.

Dunque, mediante lo strumento della delega, al Consiglio di Amministrazione verrà attribuita ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i destinatari dell'aumento e di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni (e degli eventuali *warrant e/o bonus share*). In generale, il Consiglio di Amministrazione avrebbe ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale.

La facoltà di emettere bonus shares e/o warrant da abbinare, anche gratuitamente, alle azioni di nuova emissione (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'emissione bonus shares e/o dell'esercizio di tali warrant), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni, e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

3. Criteri per l'esercizio della delega di aumento del capitale in caso di esclusione del diritto di opzione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, si precisa che:

- i. l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- ii. l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori, anche persone fisiche, che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima;
- iii. l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice

Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

4. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale (che, al pari delle azioni già in circolazione, saranno prive di indicazione del valore nominale), così come pure eventualmente il prezzo di esercizio dei warrant (ove previsti) sarà di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di sotto del valore nominale inespresso, in funzione dell'andamento dei mercati azionari, tenuto conto delle manifestazioni di interesse e, in ogni caso, per quanto applicabile, nel rispetto di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 2441, cod. civ.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, anche facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. A titolo esemplificativo, potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate.

Per le deliberazioni relative a aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero - in tutto o in parte - a terzi, o al servizio dell'emissione di bonus shares e/o dell'esercizio di warrant, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di esercizio dei warrant, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, ove applicabile, nonché, in tal caso, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa e dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

In ogni caso resta ferma la facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione di determinare, in conformità ai criteri suddetti, unicamente il prezzo minimo e/o massimo di emissione delle nuove azioni, delegando ciascun amministratore in via disgiunta la fissazione del numero finale delle azioni di nuova emissione da emettersi ed il prezzo puntuale unitario di sottoscrizione delle stesse, comprensivo di sovrapprezzo, in conformità alla prassi di mercato per operazioni analoghe, anche tenuto conto delle condizioni dei mercati italiani ed esteri, della quantità e della qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori, nonché dall'andamento del titolo sul mercato.

In caso di integrale esecuzione dell'aumento di capitale delegato all'organo amministrativo, la diluizione massima che potrebbe essere subita dagli azionisti (in particolar modo nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione) dipenderà dal numero di azioni che potranno essere emesse nel rispetto del limite massimo di corrispettivo di Euro 30 milioni, che – a sua volta – dipende dal prezzo di emissione che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge.

Il rapporto di assegnazione in opzione consegnerà automaticamente al numero di azioni che saranno emesse.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione. Si precisa, inoltre, che il Collegio Sindacale

dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

5. Periodo di esecuzione dell'Aumento di Capitale

La delega al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. sarà attribuita per il periodo di 5 anni dalla data della delibera dell'assemblea e potrà essere esercitata una o più volte. Ugualmente la delega ai sensi dell'art. 2420 *ter* cod. civ.

6. Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie senza indicazione espressa del valore nominale, ed avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

7. Motivazioni e destinazione dei Prestiti obbligazionari convertibili.

La delega concessa ai sensi dell'art. 2420 *ter* cod. civ., nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

La Società è interessata da una fase di crescita finalizzata alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale contesto, la Società dovrà essere in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi celermente e nella forma più adeguata e flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato.

Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie a finanziarie gli investimenti.

La delega è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

La facoltà di aumentare il capitale sociale o di emettere obbligazioni convertibili, entrambi eventualmente anche *cum warrant e/o bonus share*, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie

di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società.

In conformità alla prassi di mercato, si richiede ai Signori Azionisti di approvare la delega per l'Aumento di Capitale ed il Prestito obbligazionario convertibile, conferendo, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ampio mandato ai fini dell'esecuzione della delibera.

In particolare, si richiede ai Signori Azionisti di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"Signori Azionisti,

- *l'Assemblea straordinaria degli azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A.,*
- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *esaminata la Relazione illustrativa degli amministratori;*
- *visto l'art. 2443 c.c. e l'art. 2420-ter c.c.;*
- *dato atto che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 cod. civ.;*
- *preso atto che la Società non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.;*
- *acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

1)

di revocare la delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. in sede di atto costitutivo, come modificata con delibera in data 31 maggio 2023, nei limiti in cui la medesima delega non sia già stata precedentemente esercitata dal Consiglio di Amministrazione;

2)

di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, la delega, esercitabile entro il termine di cinque anni dalla presente delibera e pertanto fino al 31 luglio 2029, sino a un importo massimo complessivo di Euro 30.000.000 (trentamiloni) comprensivi dell'eventuale sopraprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, sfruttando per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line (c.d. "equity crowdfunding"), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione - eventualmente abbinando, gratuitamente o

meno, alle azioni emesse, Warrant e/o bonus share che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società - da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento o (ii) in tutto o in parte anche a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi o i criteri per determinarlo, nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; con avvertenza che:

- l'aumento gratuito dovrà essere deliberato nel rispetto degli artt. 2349 e/o 2442 codice civile;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere interamente liberate all'atto della sottoscrizione delle azioni stesse;

- stante la natura scindibile degli aumenti di capitale delegati:

(i) qualora i singoli aumenti deliberati non fossero sottoscritti integralmente entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo, il capitale risulterà aumentato per l'eventuale minore importo sottoscritto;

(ii) ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà effetti immediati nei confronti della Società, anche prima del termine finale di sottoscrizione;

- il prezzo di emissione di ciascuna azione di nuova emissione, comprensivo dell'eventuale sopraprezzo, così come ogni altro termine, modalità e statuizione degli aumenti e dei warrant e/o bonus share eventuali, saranno da determinarsi a cura dell'organo amministrativo, in prossimità dell'offerta e con facoltà di subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge, tenendo conto, inter alia:

(i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo;

(ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, in base alle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e internazionale;

(iii) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e dei corsi di borsa del titolo della Società, con possibilità dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili;

(iv) della qualità e quantità delle adesioni all'offerta pervenute nell'ambito del collocamento;

(v) della possibilità di emettere le nuove azioni anche al di sotto del valore nominale inespresso preesistente, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;

- è facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione

italiani o esteri;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant e/o bonus share, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati italiani o esteri anche non regolamentati e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni ed ai warrant, compresa la facoltà di sfruttare per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio e/o di debito tramite portali on-line (c.d. "equity-debt crowdfunding"), deliberando i corrispondenti aumenti di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; con l'avvertenza che:

- viene attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire nell'esercizio della predetta delega, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio e ogni altra clausola e termine del prestito, nonché di redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile;

3)

che i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati nel modo seguente:

- a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e,*
- b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le*

disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti;

- c) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;*

4)

di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della predetta delega, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, la facoltà di redigere il regolamento dei warrant, ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro la scadenza del quinto anno successivo alla presente delibera - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato; quindi determinare sia il rapporto di assegnazione dei warrant che quello di loro conversione, in coerenza con l'aumento di capitale deliberato a servizio;

5)

di modificare l'articolo 6.7 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel Registro delle Imprese, sostituendo la precedente inerente clausola transitoria con una nuova del seguente tenore:

"L'assemblea straordinaria in data _____ 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 31 luglio 2029 e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000 (trentamiloni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, sfruttando per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line (c.d. "e- quity crowdfunding"), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant e/o bonus share che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi; ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni,

comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie; dato atto che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant e/o bonus share, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti e la facoltà di sfruttare per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio e/o di debito tramite portali on-line (c.d. "equity-debt crowdfunding");

l'assemblea medesima ha altresì determinato i seguenti criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:

- a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e,*
- b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e*

regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti

- c) *l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale."*

Fermo ed invariato il resto dell'articolo."

6)

di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie, compresa la facoltà di adeguare l'articolo dello statuto sociale della Società relativo al capitale in conseguenza delle sottoscrizioni raccolte in dipendenza degli aumenti di capitale, al fine di tener conto dell'ammontare del capitale sociale e del numero di azioni sottoscritte, nonché in conseguenza dell'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, e di procedere al deposito presso il Registro delle Imprese del nuovo testo di statuto aggiornato con il relativo importo del capitale sociale risultante dalle sottoscrizioni di volta in volta intervenute, nonché l'eliminazione della clausola transitoria, come sopra inserita allo scadere della delega o al suo esaurimento, ed alle pubblicazioni di legge.";

7)

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, ogni più ampio potere per provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste."

* * * * *

La presente relazione illustrativa sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, Via del Carmine, n. 11, e sarà altresì resa disponibile sul sito *internet* della Società <https://longterm.redfish.capital/governance/>, Sezione Assemblee.

Milano, 15 luglio 2024



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Pescetto)